

Il compenso per l'avvocato in mediazione e indennità di mediazione

19 marzo 2024


Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
Fondazione Forense Bolognese

**INCONTRI IN PILLOLE SULLA
RIFORMA DELLA MEDIAZIONE
CIVILE E COMMERCIALE
PER AVVOCATI**

INCONTRI ONLINE
Su piattaforma GOTOWEBINAR



**Fondazione Forense
Bolognese**
(Ordine Avvocati
di Bologna)



**Organismo di
Mediazione
dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna**

A cura di Avv. Donatella Pizzi - Bologna 19 3 2024

MEDIAZIONE

Introduzione

1. Normativa vigente
2. Tabella parametri forensi per la mediazione e la negoziazione
3. Criteri applicabili
4. Individuazione dell'indennità di mediazione
5. Casi particolari

Dal 2018 in seguito dell'emanazione del decreto del Ministero della Giustizia n. 37 (8 marzo 2018) che ha modificato il D.M. n. 55/2014, la mediazione e la negoziazione hanno dei parametri che possono essere utilizzati per la determinazione dei compensi dovuti agli avvocati che **assistono** le parti nel corso della procedura.

DECRETO 8 MARZO 2018, N. 37

Tabella B [articolo 5, comma 3]

**25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI
NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

NORMATIVA VIGENTE

DECRETO 13 agosto 2022, n. 147

Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (22G00157) (GU n.236 del 8-10-2022)

DECRETO 13 AGOSTO 2022, N. 147

Art. I

Ambito applicativo.

I. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.

25 bis

NUOVE TABELLE PARAMETRI FORENSI

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

VALORE	da 0,01, a 1.100,00 €	Da 1.100,00 a 5.200,00 €	Da 5.200,00 a 26.000,00 €	Da 26.000,00 a 52.000,00 €	Da 52.000,00a 260.000,00 €	Da 260.000,00 a 520.000,00 €
FASE DI ATTIVAZIONE	63,00	284,00	441,00	536,00	1.008,00	1.370,00
FASE DI NEGOZIAZIONE	126,00	567,00	882,00	1.071,00	2.016,00	2.741,00
CONCILIAZIONE	246,00	1.106,00	1.720,00	2.088,00	3.931,00	5.343,00

Art. 22

Affari di valore superiore a euro 520.000,00

I. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.

Art. 6 Cause di valore superiore ad euro 520.000,00

Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica ((...)) il seguente incremento percentuale:

1. per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00;
2. per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00;
3. per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00;
4. per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00;
5. per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00;

ACCORDO SUL COMPENSO

L'avvocato può concordare con il proprio cliente un compenso differente rispetto a quello che deriverebbe dall'applicazione delle somme contemplate dal d.m. n. 55/2014 e ss. modifiche

DECRETO 13 AGOSTO 2022, N. 147

Art. 2

Compensi e spese

1. Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera.

DECRETO 13 AGOSTO 2022, N. 147

Art. 3

Applicazione analogica

1. Nell'ambito dell'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

DECRETO 13 AGOSTO 2022, N. 147

Art. 5

Determinazione del valore della controversia

I. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile.

DECRETO 13 AGOSTO 2022, N. 147

Art. 5

Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione.

DECRETO 13 AGOSTO 2022, N. 147

Art. 5

Quando nei giudizi **di divisione** la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima.

Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma **codice di procedura civile** o alla legislazione speciale.

COMPARAZIONE PARAMETRI FORENSI

tabelle dei parametri forensi allegate al D.M
n. 55/2014, aggiornate al DECRETO **13**
agosto 2022, n. 147

tabelle dei parametri forensi allegate al D.M n.
55/2014, aggiornate al D.M. n. 37/2018

VALORE	Da 0,01, a 1.100,0 0 €	Da 1.100,00 a 5.200,00 €	Da 5.200,00 a 26.000,0 €	Da 26.000,00 a 52.000,00 €	Da 52.000,00 a 260.000,0 €	Da 260.000,0 a 520.000,0 €
FASE ATTIVAZIONE	63,00	284,00	441,00	536,00	1.008,00	1.370,00
FASE DI NEGOZIAZIONE	126,00	567,00	882,00	1.071,00	2.016,00	2.741,00
CONCILIAZIONE	246,00	1.106,00	1.720,00	2.088,00	3.931,00	5.343,00

VALORE	Da 0,01, a 1.100,00 €	Da 1.100, 00 a 5.200, 00 €	Da 5.200,00 a 26.000,00 €	Da 26.000,00 a 52.000,00 €	Da 52.000,00 a 260.000,0 0 €	Da 260.000,0 a 520.000,0 0 €
FASE ATTIVAZIONE	60,00	270,00	420,00	510,00	960,00	1.305,00
FASE DI NEGOZIAZIONE	120,00	540,00	840,00	1.020,00	1.910,00	2.610,00
CONCILIAZIONE	180,00	810,00	1.260,00	1.530,00	2.880,00	3.915,00

NUOVE TABELLE PARAMETRI FORENSI
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

VALORE	da 0,01, a 1.100,00 €	Da 1.100,00 a 5.200,00 €	Da 5.200,00 a 26.000,00 €	Da 26.000,00 a 52.000,00 €	Da 52.000,00a 260.000,00 €	Da 260.000,00 a 520.000,00 €
COMPENSO	284,00	1.276,00	1.985,00	2.410,00	4.536,00	6.164,00

TABELLE PARAMETRI FORENSI
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

VALORE	da 0,01, a 1.100,00 €	Da 1.100,00 a 5.200,00 €	Da 5.200,00 a 26.000,00 €	Da 26.000,00 a 52.000,00 €	Da 52.000,00a 260.000,00 €	Da 260.000,00 a 520.000,00 €
FASE ATTIVAZIONE	63,00	284,00	441,00	536,00	1.008,00	1.370,00
FASE DI NEGOZIAZIONE	126,00	567,00	882,00	1.071,00	2.016,00	2.741,00
CONCILIAZIONE	246,00	1.106,00	1.720,00	2.088,00	3.931,00	5.343,00
TOTALE	435,00	1.957,00	3.043,00	3.722,00	6.955,00	9.454,00

PREVENTIVO PER INCARICO PROFESSIONALE

Preventivo ex artt. 13, comma 5, L. n. 247/2012 e 27 Codice deontologico forense.

relativamente al seguente incarico: assistenza nella procedura presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avente valore di €

.....,
Da valere ad ogni effetto di legge tra:

Sig./ra _____, C. F. _____, nato/a a _____, il _____ residente in _____, via _____

E
l'Avv. _____ del foro di Bologna, C. F. _____, con studio _____, via _____ polizza assicurativa _____,
di seguito denominato "Avvocato"

1) Determinazione del compenso e informazione sulla prevedibile misura dei costi della prestazione

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'Avvocato dichiara e la Cliente prende atto che la prevedibile misura dei costi dell'incarico professionale ex DECRETO 13 agosto 2022, n. 147, recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, determinate come segue:
è determinata come segue:

- per la fase di attivazione della mediazione comprensiva della partecipazione al primo incontro, l'importo onnicomprensivo di € XX,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge e il rimborso delle spese anticipate;
- per la fase di negoziazione, la partecipazione ai vari incontri, comprensiva della eventuale fase avanti il CTM, la partecipazione ad eventuali sopralluoghi, l'importo onnicomprensivo di € XXX,00 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
- per il raggiungimento dell'accordo di mediazione ex d.lgs 28/2010 l'importo onnicomprensivo di € XXX,00 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.

Clausola di garanzia ... omissis..
Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito.

Luogo, _____ data _____
Firma _____ Cliente _____

Per _____ accettazione
Firma Avvocato _____

SUCCESS FEE

L'avvocato può concordare con il proprio cliente un **accordo di success fee**, che aggiunge ad un compenso minimo un aumento in caso di raggiungimento dell'accordo.

PERCENTUALE

l'avvocato può concordare con il proprio cliente una percentuale sul valore della lite dichiarato nell'istanza di mediazione e/o nella negoziazione.

PATTUIZIONE COMPENSI

Articolo 13 della legge professionale forense, comma 3:

“La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”.

DIVIETO QUOTA LITE

Basato sul valore dell'accordo

VINCOLO PER IL GIUDICE

I parametri di cui al d.m. n. 55/2014 sono vincolanti solo per il giudice, in maniera non rigida, possono infatti essere modulati tenuto conto di alcuni fattori tra i quali la complessità dell'incarico, che può giustificarne una riduzione fino al 50% ovvero un aumento fino all'80%.



INDENNITÀ E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO

ART. 28 D.M. 150/2023

I. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

indennità =. spese di avvio del procedimento + spese di mediazione* + spese vive**

*(comprendenti il compenso del mediatore)

** (spese per sottoscrizione accordi; rilascio copie ecc.)

INDENNITA' DI MEDIAZIONE

DECRETO 24 ottobre 2023, n. 150

CAPO V

Indennità, spese e tabelle

SPESE DI AVVIO
E
INDENNITA' DI PRIMO INCONTRO

MEDIAZIONI OBBLIGATORIE

VALORE	SPESE AVVIO	INDENNITA' PRIMO INCONTRO	TOTALE
I.000,00 INDETERMINATO BASSO	32,00	48,00	80,00
DA I.000,00 A 50.000,00 / INDETERMINATO MEDIO	60,00	96,00	156,00
SUPERIORE A 50.000,00 INDETERMINATO ALTO	88,00	136,00	224,00

MEDIAZIONI VOLONTARIE

VALORE	SPESE AVVIO	NDENNITA' PRIMO INCONTRO	TOTALE
I.000,00 INDETERMINATO BASSO	40,00	60,00	100,00
DA I.000,00 A 50.000,00 / INDETERMINATO MEDIO	75,00	120,00	195,00
SUPERIORE A 50.000,00 INDETERMINATO ALTO	110,00	170,00	280,00

ART. 28 DM 150/2023

INDENNITA' E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO

Omissis...

6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.

ART. 28 DM 150/2023

INDENNITA' E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

Omissis...

7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1.

SPESE E INDENNITA' DI MEDIAZIONE

DOPO IL PRIMO INCONTRO E/O AL RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO AL PRIMO INCONTRO

VALORE	OBBLIGATORIE		VOLONTARIE	
FINO A 1.000,00 €	64,00	128,00	80,00	160,00
DA € 1.000,01 A 5.000,00 €	128,00	232,,00	160,00	290,00
DA 5.000,01 A 10.0000,00 €	232,00	352,00	290,00	440,00
DA 10.0000,01 € A 25.000,00 €	351,00	576,00	440,00	720,00
DA 25.0000,01 € A 50.000,00 €	576,00	960,00	720,00	1.200,00
DA 50.000,01 A 150.0000,00 €	960,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
DA 150.000,01 A 250.000,00 €	1.200,00	2.000,00	1.500,00	2.500,00
DA 250.000,01 A 5000.000,00 €	2.000,00	3.120,00	2.500,00	3.900,00
DA 500.000,01 A 1.5000.000,00 €	3.120,00	3.680,00	3.900,00	4.600,00
DA 1.5000.000,01 € A 2.500.000,00 €	3.680,00	5.200,00	4.600,00	6.500,00
DA 2.500..000,01 € A 5.000.000,00 €	5.200,00	8.000,00	6.500,00	10.000,00
OLTRE 5.000.000,01 €	0,16%	0,24%	0,2%	0.3%

DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

ART. 30 D.M. 150/2023

I. In caso di **conciliazione al primo incontro**, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28 co.7

10



DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

ART. 30 D.M. 150/2023

2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, calcolate secondo la tabella A o quella approvata

25



DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

ART. 30 D.M. 150/2023

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione nessun ulteriore importo è dovuto tranne quanto già versato quale indennità di avvio, primo incontro spese e indennità per gli incontri successivi al primo di cui alla tabella A o a quella approvata.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

ART. 29 D.M. 150/2023

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo **valore** in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

ART. 29 D.M. 150/2023

1. Quando tale indicazione non è possibile **la domanda indica le ragioni** che ne rendono indeterminabile il valore.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

ART. 29 D.M. 150/2023

2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma I.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

ART. 29 D.M. 150/2023

3. Quando la domanda o l'atto di adesione:

- non contengono le indicazioni previste dal comma I,
- o le parti non concordano sul suo valore,
- o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma I,

il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

ART. 29 D.M. 150/2023

4. Il valore della lite può essere nuovamente **determinato dal responsabile dell'organismo,**

- su indicazione delle parti
- o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento

Art. 15 Codice di procedura civile

Il valore delle cause relative a beni immobili [812 c.c.] è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà [832 c.c.]; per cento per le cause relative all'usufrutto [978 c.c.], all'uso [1021 c.c.], all'abitazione [1022 c.c.], alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta [959 c.c.]; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù [1027 c.c.].

Il valore delle cause per il regolamento di confini [950 c.c.] si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

ART. 16 D.LGS 28/2010 - RIFORMA CARTABIA

3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

SOGGETTI OBBLIGATI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 34 D.M. 150/2023

I. Le spese di cui all'articolo 28 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.

SOGGETTI OBBLIGATI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 34 D.M. 150/2023

2. ULTERIORI IMPORTI

SOGGETTI OBBLIGATI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 34 D.M. 150/2023

SOLIDARIETÀ'

CENTRO DI INTERESSI

Art. 34 D.M. 150/2023

4. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.